



Comune di Siniscola



Comune di Oroseli



Comune di Posada



Comune di Irgoli



Comune di Galluri



Comune di Lodigiana



Comune di Onifai



Comune di Loculi



Comune di Torpè



Provincia di Nuoro



COMUNE DI SINISCOLA

P.L.U.S. - Ambito Territoriale Distretto di Siniscola

Ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona

Distretto Sanitario di Siniscola

Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del
Dlgs.50/2016 tramite Sardegna Cat, per la
gestione delle Prestazioni Integrative Progetto
Home Care Premium 2019
per i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola
DAL 01 LUGLIO 2020 AL 28 FEBBRAIO 2021



Capitolato d'Appalto

CIG: 8234229CB8

RdO : rfq_352241

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina la gestione nell'ambito del Progetto Home Care Premium 2019, di seguito denominato HCP 2019, delle Prestazioni Integrative a favore dei beneficiari residenti nei Comuni appartenenti al Distretto di Siniscola.

Tale servizio dovrà espletarsi secondo le modalità esplicitate nel presente capitolato.

Art. 2

Carattere del servizio

Il progetto Home Care Premium 2019 si concretizza in un contributo "premio" finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti.

Il programma prevede l'erogazione di servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative, in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione magistrale e dei pensionati della Gestione dipendenti pubblici, i quali, posizionati utilmente in graduatoria, sono risultati vincitori del beneficio HCP 2019 e sono residenti nel territorio di competenza del Distretto di Siniscola.

Art. 3

Destinatari

Possono beneficiare dei predetti interventi i dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, e i parenti e affini di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex legge n. 76 del 2016. Possono, inoltre, beneficiare degli interventi anche i giovani minori orfani di dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di utenti pensionati della Gestione dipendenti pubblici.

Sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e il disabile maggiorenne regolarmente affidato al titolare del diritto.

Tutti i soggetti beneficiari della prestazione integrativa debbono essere residenti nell'ambito territoriale di competenza del Distretto Sanitario di Siniscola, Comuni di: Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Onifai, Orosei, Posada, Siniscola e Torpè.

Art. 4

Finalità e prestazioni integrative

L'intervento progettuale deve riferirsi a prestazioni ed interventi afferenti esclusivamente la sfera socio assistenziale di supporto alla Non Autosufficienza e allo stato di fragilità anche in un'ottica di prevenzione.

Art. 5

Luoghi di esecuzione dei servizi

La realizzazione delle prestazioni integrative dovrà essere garantita presso il domicilio degli utenti residenti nei Comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Onifai, Orosei, Posada, Siniscola e Torpè.

Art. 6

Decorrenza e durata dell'appalto

L'affidamento avrà la durata di 8 (otto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. L'inizio del servizio avverrà presumibilmente dal 1 luglio 2020 e fino al 28 febbraio 2021.

Art. 7
Monte Ore

Il Servizio in oggetto dovrà essere svolto in modo continuativo nel periodo indicato all'articolo 6, per un totale di complessive **n. 11830** ore. Tale monte ore deve ritenersi indicativo in quanto strettamente collegato ai Piani Assistenziali Individualizzati trasmessi dall'INPS.

Art. 8
Organizzazione del servizio e personale

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'attivazione immediata del servizio nella data richiesta dal Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola, con la seguente organizzazione:

a) Supervisione generale del Servizio

La supervisione generale del servizio compete all'Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola, il quale avrà il compito di curare l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, tenendo presenti gli aspetti organizzativi e gestionali suggeriti dall'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, attraverso la continua verifica sull'efficacia degli stessi, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito di parametri di qualità, l'impiego razionale delle risorse.

b) Referente della Ditta

La Ditta aggiudicataria dovrà individuare un Referente che avrà il compito di curare e verificare, in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola, le seguenti attività:

1. gestione e controllo del personale e degli orari di lavoro, ivi comprese le sostituzioni in caso di ferie del personale;
2. gestione delle prestazioni integrative;
3. rapporti con l'Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola;
4. elaborazione di una relazione di aggiornamento sull'andamento del servizio da trasmettere con cadenza trimestrale al Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola;

c) Personale

Il personale deve possedere la qualifica indicata all'art. 10 del presente capitolato. La Ditta Appaltatrice dovrà mettere a disposizione tale personale, in numero e secondo il monte ore previsto agli articoli 7 e 10.

Il servizio verrà erogato dal lunedì al sabato, prevalentemente in orario diurno nella fascia oraria 08:00/20:00, secondo quanto programmato nel PAI DI ciascun Beneficiario.

Su richiesta del Case Manager dello Sportello Home Care Premium e, in coerenza con le esigenze di ciascun beneficiario, il servizio dovrà essere garantito anche in giorno festivo, senza alcun costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Il Personale, deve garantire, in base alle esigenze emergenti, la partecipazione alle riunioni con l'Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola per un costante aggiornamento sull'andamento del servizio.

Art. 9
Le Prestazioni Integrative

Tali prestazioni sono le seguenti:

- A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali:** interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria.
- B) Altri servizi professionali domiciliari:** servizi professionali resi da fisioterapisti, logopedisti.

C) Sollievo: a favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all'assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora l'incapacità funzionale non sia integralmente soddisfatta dai "servizi pubblici", ma sia integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi, attraverso le cosiddette "cure familiari".

D) Percorsi di integrazione scolastica:

servizi di assistenza specialistica *ad personam* in favore di studenti con disabilità, volti a favorire l'autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall'articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992. Hanno diritto all'assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992. L'intervento potrà essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola e anche al di fuori dell'orario scolastico.

E) Servizi per minori affetti da autismo:

servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo.

Art. 10

Personale da impiegare e requisiti

L'appaltatore dovrà assicurare l'impiego delle seguenti figure professionali:

Figure professionali richieste	Numero Minimo di figure professionali	Ore Mensili presumibili	Totale ore 8 mesi presumibili	Costo orario IVA esclusa
Educatore Professionale	1	29	241	€ 18,97
OSS	5	728	6120	€ 17,41
Fisioterapista	1	78	760	€ 28,57
Assistente familiare	4	536	4709	€ 15,67
TOTALI	11		11830	

Il personale impiegato deve essere in possesso dei seguenti **requisiti minimi di ammissione**, a pena di esclusione:

EDUCATORE PROFESSIONALE: Tale figura deve essere in possesso del Diploma di Educatore Professionale rilasciato dall'Università o Laurea in Scienze dell'Educazione o Educatore Professionale riconosciuto con Decreto Ministeriale della Sanità del 10.02.1984, e di almeno un anno di esperienza lavorativa con minori affetti da autismo debitamente certificata.

OSS: Tale figura deve essere in possesso della qualifica di "Operatore Socio-Sanitario" (O.S.S.).

ASSISTENTE FAMILIARE: Tale figura deve avere un'esperienza lavorativa di almeno un anno, debitamente certificata, nell'ambito dei servizi di cura alla persona.

FISIOTERAPISTA: Tale figura deve essere in possesso della Laurea Triennale in fisioterapia ed essere in regola con l'obbligo di partecipazione a corsi di aggiornamento e qualificazione, previsti nell'ambito del programma nazionale per la formazione degli operatori della sanità.

La Ditta, nel caso di prolungata assenza o impedimento, dovrà sostituire il personale con altro di uguale professionalità, il cui nominativo dovrà essere sottoposto alla verifica dei requisiti. In caso di sostituzioni temporanee per ferie o malattia, si provvederà alla sostituzione dell'operatore con altro personale, previo accordo con il Responsabile dell'Ufficio di Piano, o suo delegato.

Art. 11

Gestione del personale

I titoli di studio saranno considerati validi solo se rilasciati da un Ente Pubblico dello Stato di appartenenza. Qualora il titolo di studio sia rilasciato da uno Stato diverso da quello italiano, occorrerà presentare l'attestazione di riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione rilasciato in termini di legge dallo Stato Italiano, con relativa traduzione in lingua italiana.

La Ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto anche a fronte di imprevisti, a evitare turnazioni (che non presentino carattere di eccezionalità), provvedendo, altresì, alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale che, ad una verifica dell'Ufficio di Piano, dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, ovvero incompatibile con l'utente.

Tutto il personale è vincolato, da un punto di vista etico, deontologico, oltre che giuridico ex art. 622 c.p., al segreto professionale ed è, pertanto, tenuto a mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio in oggetto e dei quali sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dello stesso o in ragione di esso; dovrà effettuare le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio.

Il personale dovrà osservare, inoltre, una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti. La ditta si impegna inoltre, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici.

L'Ufficio di Piano ha facoltà di richiedere all'appaltatore la sostituzione degli operatori che risultino non idonei a seguito di disservizio, anche sotto gli aspetti del corretto rapporto e della disponibilità nei confronti dell'utenza.

Il personale dovrà effettuare le prestazioni con diligenza, secondo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio e dovrà osservare una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. Al personale è inoltre fatto divieto di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti e delle loro famiglie, in cambio di prestazioni effettuate. La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà al Responsabile dell'Ufficio di Piano di esigere l'allontanamento del personale.

In ogni caso il Responsabile dell'Ufficio di Piano può contestare, in maniera motivata, un operatore proposto dal soggetto affidatario, per inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale, richiedendone la sostituzione.

La sostituzione del personale, per malattie o altre esigenze debitamente documentate, dovrà essere immediata in modo da evitare la sospensione del servizio. Il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito. Ogni sostituzione del personale dovrà essere autorizzata preventivamente dall'Ufficio di Piano, salvo casi imprevedibili e urgenti per cui

tale procedura, non potendo trovare applicazione in modo preventivo, verrà attivata immediatamente dopo la sostituzione.

Sarà, inoltre, cura della Ditta informare con congruo anticipo l'utente della sostituzione in atto.

Le sostituzioni programmate e definitive devono prevedere un'ora di affiancamento tra l'operatore uscente e l'operatore sostituito, il tutto ad esclusivo onere della Ditta Appaltatrice.

L'Appaltatore è tenuto a garantire il servizio di cui al presente capitolato anche in caso di sciopero del proprio personale.

La Ditta assicura, con oneri a proprio carico, la formazione permanente del personale assegnato al servizio con la predisposizione di un piano annuale dei corsi di formazione e aggiornamento da trasmettere alla Stazione Appaltante.

Art. 12

Applicazione delle norme del C.C.N.L. e di altra disposizione relative al personale

La Ditta deve garantire la gestione del servizio con l'applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui utilizzi personale con rapporto di lavoro subordinato è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso.

Non è ammesso il ricorso a prestazioni lavorative di carattere autonomo e saltuario se non preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.

Nel caso l'aggiudicatario utilizzi soci lavoratori è tenuto ad applicare integralmente le disposizioni contenute nella L. 142/2001 e successive modifiche e integrazioni o norma successiva in quanto applicabile.

La ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni relative all'assunzione obbligatoria dei disabili, ai sensi della L. 68/99, per tutta la durata contrattuale.

L'Amministrazione si riserva qualunque azione di controllo e di tutela dei lavoratori necessaria al fine del rispetto delle presenti disposizioni, nonché la possibilità di risolvere il contratto in danno all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è obbligato al rispetto delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, restando a suo completo carico tutte le spese necessarie per l'attuazione della suddetta norma.

Il nominativo del Responsabile della Sicurezza dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione appaltante.

L'aggiudicatario si obbliga a fornire, su semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, tutta la documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale occupato presso il Servizio, nonché l'elenco degli operatori utilizzati nella gestione dello stesso.

Art. 13

Dotazione strumentale

Il personale utilizzato nel servizio dovrà essere dotato di:

- 1) camice;
- 2) guanti sterili monouso idonei al trattamento della persona e dei prodotti alimentari e medicinali;
- 3) tesserino di riconoscimento con fotografia - lo stesso dovrà contenere il nominativo dell'operatore, il Comune di riferimento e la seguente dicitura "Progetto HCP 2019".

Le spese relative al presente articolo sono a completo carico dell'aggiudicatario.

Art. 14

Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi

L'Aggiudicatario assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando l'Amministrazione appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria da parte di terzi.

A tal fine deve stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto idonea polizza RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio.

Tale assicurazione dovrà prevedere adeguati massimali di garanzia e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'oneri, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.

La Ditta Aggiudicataria dovrà comprovare, producendo copia della polizza all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio, l'avvenuta stipulazione della prescritta copertura assicurativa, la quale dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la Ditta Aggiudicataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. In caso di mancato rinnovo e presentazione del relativo attestato comprovante la copertura il contratto si risolverà di diritto per inadempimento contrattuale.

Resta precisato che costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

Art. 15

Cauzioni

Il concorrente deve costituire una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto, costituita da cauzione o fideiussione, con validità per almeno 180 giorni dalla data della gara, in una delle forme previste dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità.

L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, costituita nei modi e nelle forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, la Ditta dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque nei modi, forme e importi, all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. del 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del c.c. comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei

mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità (oppure attestazione di regolare esecuzione) delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabile. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Art. 16

Forma e Spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. del 30/12/1982 n° 955.

Art. 17

Corrispettivi d'appalto - Modalità di pagamento

L'importo dell'appalto è stimato in € **208.423,14** al netto dell'IVA al 5%, di cui € 1.800,00 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e compreso di spese di gestione.

L'importo è da considerarsi compensativo di qualsiasi servizio inerente l'attività nel suo complesso, senza alcun diritto a maggiori compensi.

Il costo orario è fissato in:

- € **18,97** IVA esclusa per l'educatore;
- € **17,41** IVA esclusa per le OSS;
- € **28,57** IVA esclusa per i fisioterapisti;
- € **15,67** IVA esclusa per le Assistenti Domiciliari;

La liquidazione dei compensi a favore della Ditta appaltatrice avverrà, dietro presentazione di regolari fatture alla Stazione Appaltante secondo le modalità specificate più sotto.

Le fatture dovranno essere emesse soltanto a seguito del rilascio, da parte dell'Ufficio di Piano, del C.d.P. (Certificato di pagamento) con riguardo alle ore di servizio effettivamente prestate dagli operatori della Ditta Aggiudicataria. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni

sarà operata una ritenuta dello 0,50% e tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Al fine di consentire la compilazione e trasmissione del certificato di pagamento, sarà cura della Ditta Aggiudicataria far pervenire presso l'Ente che dovrà provvedere alla liquidazione, il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore impiegate a favore di ciascun assistito e prima dell'emissione della fattura.

La Stazione Appaltante si riserva di provvedere al pagamento delle fatture soltanto a seguito dell'accreditamento delle relative risorse da parte dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, previsto con cadenza periodica e dietro presentazione di adeguate attestazioni di spesa.

La liquidazione verrà effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo del Comune di Siniscola, previo rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte dello Sportello Unico Previdenziale territorialmente competente. In caso di inadempienza contributiva, gli Enti tratteranno dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il mancato rilascio del D.U.R.C. o il rilascio di un D.U.R.C. irregolare comportano la sospensione dei pagamenti e la Ditta non può più vantare il pagamento del suo credito in alcun modo.

Con cadenza trimestrale dovrà essere trasmessa al Responsabile dell'Ufficio di Piano una relazione sull'andamento generale dei servizi ed una relazione inerente l'andamento dei singoli casi da trasmettere ai relativi Comuni del Distretto di Siniscola.

La Ditta è obbligata ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche commesse, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni di tipo criminale.

In tutti i casi in cui le transazioni sono eseguite senza avvalersi di Banche o Poste S.p.A. la Stazione Appaltante procede ad una risoluzione immediata del contratto.

Gli Enti hanno facoltà di sospendere i pagamenti all'aggiudicatario nel caso siano constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di terzi, in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per le Amministrazioni o nei confronti di terzi.

Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla Ditta di richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 18

Divieto di cessione a terzi

Nel caso di fusione di società, la Stazione Appaltante potrà, ad insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto.

Per quel che concerne la cessione del credito vantato dall'aggiudicatario sull'Amministrazione, dovrà essere chiesto preventivamente il consenso dell'Amministrazione comunale appaltante, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 19

Controlli e valutazione di qualità

La Ditta si impegna a trasmettere una relazione tecnica mensile sull'andamento del servizio, allo scopo di consentire la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza dello stesso e la verifica dei risultati raggiunti.

Al Responsabile dell'Ufficio di Piano competono le funzioni di ispezione e controllo, l'emanazione di richiami e contestazioni all'aggiudicatario, la proposta di risoluzione del contratto in danno allo stesso.

La Ditta deve garantire un sistema di valutazione del progetto in termini di processo e di risultati, attraverso strumenti (come gli incontri, le interviste, l'utilizzo di adeguati indicatori) atti a fornire informazioni sul livello di soddisfazione dell'utenza e utili indicazioni per la rimodulazione del servizio.

Art. 20

Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione del contratto, saranno demandate al giudizio del Tribunale Civile del Foro di Nuoro, con esclusione del collegio arbitrale.

Art. 21

Inadempienze e risoluzione del contratto

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato, il committente potrà applicare **penali** come di seguito esplicitato:

1. penale pecuniaria forfettaria € 3.500,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:

- mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro di cui all'art. 12;
- mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili di cui all'art. 12;
- mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale;
- mancato rispetto del piano di aggiornamento del personale;
- utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale;
- mancata realizzazione delle iniziative e attività di promozione del servizio previste nell'offerta tecnico- organizzativa in sede di gara;
- violazione della normativa sulla privacy di cui al regolamento U.E.679/2016;

2. penale pecuniaria forfettaria € 16.000,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:

- mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell'intervento nei tempi, salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati;
- pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti;
- mancata comunicazione al Responsabile dell'Ufficio di Piano delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti;
- mancata applicazione del programma individuale dell'utente relativamente agli interventi e all'orario programmato;
- violazioni sulle disposizioni relative all'affiancamento degli operatori e ai termini stabiliti.

L'Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all'appaltatore a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale della ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d'atto del fatto.

Alla contestazione dell'inadempienza la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di mancata o insufficiente giustificazione l'importo della penale comminata verrà dedotto in compensazione dalla prima fattura utile.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di **esigere la risoluzione di diritto** del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (quale clausola risolutiva espressa) nel caso in cui l'appaltatore si renda colpevole per dolo o grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, oltre che nei seguenti casi:

- a) dopo 3 (tre) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti;
- b) interruzione del servizio senza giusta causa, nel qual caso l'Amministrazione potrà rivalersi per danni subiti oltre che trattenere la cauzione versata;

- c) grave inosservanza delle norme contrattuali del C.C.N.L. e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
- d) cessazione dell'attività, fusione di società, concordato preventivo, amministrazione coatta, fallimento, stato di moratoria e pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell'aggiudicatario;
- e) nel caso in cui possano ritenersi venute meno le capacità tecniche ed organizzative per garantire l'adeguata esecuzione dei servizi;
- f) cessione totale o parziale del contratto e subappalto di prestazioni e servizi;
- g) mancato inizio del servizio entro i termini indicati dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione, incamerando la cauzione, con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 135 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 22

Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia.


Ai sensi del Regolamento U.E. N°2016/ 679 i dati forniti dai concorrenti, nel rispetto dell'art. 2 del RGPD U.E. N°2016/679, saranno raccolti e trattati ai fini della gestione del procedimento di gara e dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..

L'aggiudicatario e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza sui dati e le informazioni raccolte o comunicate dalle Amministrazioni nello svolgimento del servizio stesso e a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del Regolamento U.E. N°679/2016.

Il Responsabile di Servizio, in qualità di "Titolare del trattamento" dei dati personali provvederà ad affidare al Rappresentante Legale della Ditta la responsabilità del trattamento delle banche dati relative all'attività oggetto dell'appalto.

Il Responsabile del Procedimento individuato è l'Ass. Soc. Paola Fronteddu.



Il Responsabile di Servizio

F.to Ass. Soc. Paola Fronteddu